

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” ;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 di “prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016, esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. **66364** del **29/10/2015**, assunta agli atti di questo Assessorato DRU al prot. n. 24041 del 30/10/2015, integrata dalla nota prot. n. **20179** del **25/03/2016** assunta agli atti di questo Assessorato DRU al prot. n. 7198 del 01/04/2016 con la quale il Comune di **Mazara del Vallo** nella qualità di *Autorità Procedente*, ha chiesto l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulla Variante urbanistica al P.R.G. vigente per classificazione di un’area a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi, sita in via Abetone, censita in catasto al foglio di mappa n. 173 particella n. 471, giusta Sentenza T.A.R.S. n. 1392/12 – *soggetto proponente* la Ditta Sansone Antonina.

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente con le superiori note comunali prot. n. **66364/2015** e **20179/2016** contenente il Rapporto Ambientale Preliminare.

VISTA la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie previste dalla normativa vigente;

VISTA la nota prot. n. **26251** del **26/11/2015**, dell'Unità di Staff 2 – DRU (già Unità di Staff 4) con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione relativa alla Variante di cui alla superiore nota comunale prot. n. 66364 del 29/10/2015, trasmettendola ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
 - Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico*
 - Servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo*
 - Servizio 4 – Protezione patrimonio*
 - Servizio 6 – Area a rischi di crisi ambientale*
 - Servizio 7 – Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti*
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico – U.O.A1.02**
- **Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale Azienda Forestale Demaniali**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Provincia Regionale di Trapani**
 - *Territorio Ambiente – Parchi e Riserve*
 - *Protezione civile*
 - *Sviluppo economico*
- **Genio Civile di Trapani**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani**
- **Dipartimento della Protezione Civile**
 - *Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Trapani*
- **ASP Trapani**
- **Regione Siciliana- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente**
 - *Azienda Regionale per la protezione dell'Ambiente – DAP di Trapani*
- **Dipartimento Regionale dell'Urbanistica**
 - Servizio 2 – Affari urbanistici Sicilia Occidentale*

VISTI i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale pervenuti a questo Assessorato a termine della fase di consultazione del rapporto preliminare ambientale e relativi allegati (*ex art.12 D.L.vo.152/06*)) trasmessi con:

- **Nota Dipartimento Protezione Civile Servizio S14 di Trapani**, prot.n. 73688 del 14/12/2015;
- **Nota Libero Consorzio Comunale di Trapani** prot.n. 47891 del 23/12/2015;
- **Nota Ass.to Reg.le Infrastrutture e della Mobilità Ufficio del Genio Civile U.O.n.5 di Trapani** prot.n. 121290 del 22/12/2015;

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A. non hanno fatto pervenire pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi, questa Autorità Competente, deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti competenti;

VISTA la nota prot.n. **19931** del **20/10/2016**, con la quale lo Staff 2 D.R.U., in qualità di segreteria *ratione materiae* ha trasmesso la documentazione in forma digitale, alla Commissione Tecnica Specialistica per l'espressione del parere tecnico di competenza;

VISTO il parere n. **85** del **22/06/2017** approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota n. 46627 del 23/06/2017

all'Unità di Staff 2-DRU in qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con il quale viene espresso parere positivo all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 con le prescrizioni in esso contenute;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. **85** del **22/06/2017**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. **85** del **22/06/2017**, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la Variante urbanistica al P.R.G. vigente nel Comune di **Mazara del Vallo** per classificazione di un'area a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi, sita in via Abetone, censita in catasto al foglio di mappa n.173 particella n. 471, giusta Sentenza T.A.R.S. n. 1392/12 – *soggetto proponente* la Ditta Sansone Antonina, **è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** di cui agli articoli da **13** a **18** del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel superiore parere.
- Art. 2)** Il Comune di **Mazara del Vallo (TP)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti" e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'Autorità Competente per la VAS

L'ASSESSORE

Dott. Maurizio Croce

F.TO CROCE



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale**
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Al Nucleo di Coordinamento
della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale

Gruppo Istruttorio:
Arch. Pietro Lipari
Avv. Salvatore Licata
Ing. Angelo Bonaccorso

PARERE C.T.S. N. 85 DEL 22/06/17

OGGETTO: TP 13-6 Comune di Mazara del Vallo – “Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo in via Abetone, foglio di mappa 173 particella n. 471 da zona destinata in parte a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), in parte a Viabilità di progetto e in parte a zona omogenea C2 nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a zona omogenea C2 e a Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R. n. 1392/12 - ditta proprietaria: Sansone Antonina”.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), concernente “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

Vista la Legge Regionale 17 Marzo 2016 n. 3 art. 44 che modifica ed integra l’art. 91 della L.R.

9/2015

Visto il D.A. n. 207/Gab. del 17/5/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto il D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 di adozione, ai fini del funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 - Nomina Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Premesso che la segreteria del Dipartimento Urbanistica ha trasmesso in data 20/10/2016 prot. 19931 alla Commissione tecnica Specialistica VIA/VAS il progetto di: "Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo in via Abetone, foglio di mappa 173 particella n. 471 da zona destinata in parte a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), in parte a Viabilità di progetto e in parte a zona omogenea C2 nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a zona omogenea C2 e a Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R. n. 1392/12 - ditta proprietaria: Sansone Antonina", **che consta dei seguenti documenti:**

Istanza Comunale prot. n. 66364 del 29/10/2015 acquisita al protocollo ARTA al n. 24041 del 30/10/2015;

Nota Comunale prot. n. 20179 del 25/03/2016 acquisita al protocollo ARTA al n. 7198 del 01/04/2016;

Nota Assessoriale prot. n. 26251 del 26/11/2015 di avvio consultazioni;

Pareri S.C.M.A.

Nota Dipartimento Protezione Civile Servizio S14 di Trapani, prot. n. 73688 del 14/12/2015 acquisita al protocollo ARTA al n. 27421 del 14/12/2015;

Nota Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 47891 del 23/12/2015 acquisita al protocollo DRU al n. 28145 del 23/12/2015;

Nota Ass.to Reg. Infrastrutture e della Mobilità Ufficio del Genio Civile U.O.n.5 di Trapani prot. n.121290 del 22/12/2015 pervenuta via e-mail.

Ed i seguenti elaborati

R.A.P. (Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità procedimento V.A.S.);
Relazione tecnica;

Cartografie – Tavola unica.

Rilevato che dal contenuto del Rapporto Preliminare si evidenzia quanto segue:



1) DESCRIZIONE GENERALE DESUMIBILE DAL R.P.A.

La ditta ricorrente considerata la decadenza dei vincoli del P.R.G., ha chiesto al comune di avere attribuita una nuova destinazione urbanistica all'area oggetto del ricorso.

Il Comune di Mazara, con nota prot. n. 59216 del 22/09/2011 con proprie controdeduzioni ha risposto alla ditta proprietaria, precisando che, al fine di non procedere ad un numero notevole di singole varianti, dovendosi procedere alla revisione del piano, si sarebbe valutato quanto lamentato e rappresentato, tenendo in giusto conto la suddetta richiesta nella predisposizione del nuovo strumento urbanistico.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, non avendo il comune emesso alcun provvedimento, ha quindi ritenuto illegittimo il silenzio impugnato dalla ricorrente, e ha ordinato al Comune di Mazara di adottare un provvedimento consiliare, con determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza della ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.

Successivamente il Dirigente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Urbanistica, non avendo il Comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, e dando seguito a quanto disposto dalla citata Sentenza, ha delegato il Commissario ad Acta Geom. Giuseppe Traina, giusta nota n. 4275 del 24/02/2014, assunta al protocollo di questo Ente in data 22/04/2014 al n. 28133, a procedere agli adempimenti richiesti dalla citata sentenza.


In adempimento all'ordinanza n. 488/2015 del 17/02/2015 il Dirigente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Urbanistica, nominava commissario ad acta delegato, l'ing. Salvatore Catania, in sostituzione del Geom. Giuseppe Traina destinato ad altri incarichi dalla propria Amministrazione, che si insediava con verbale del 02/11/2012.

L'area oggetto del ricorso individuata al Foglio di mappa 173 particella n. 471, nella precedente pianificazione (P.U.C. n.1 approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977) ricadeva parte in Zona destinata ad Attrezzature sportive, parte in Zona destinata a strada di progetto e parte in zona omogenea C2.

La stessa area, nella vigente pianificazione (P.R.G. approvato con D. Dir. n°177 del 14/02/2003 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica, della Regione Siciliana) è destinata come di seguito:

Foglio di mappa 173 - particella n. 471 (mq. 7009,41) parte a zona F3 (mq 1520,99), parte a Viabilità di progetto (mq 2118,61) e parte a zona omogenea C2 (mq 3369,81), e ricadeva altresì all'interno del Piano Particolareggiato di via Mario Fani, decaduto.

Il vincolo preordinato all'esproprio su parte del lotto di fatto perdura da quasi 35 anni e in caso di riconferma delle previsioni del P.R.G. vigente la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio determinerebbe un'ulteriore indennità dovuta ai proprietari ai sensi dell'art. 39 del T.U. 327/2001



modificato dal D.leg.vo 27/12/2002 n. 302, con ulteriore aggravio economico per l'Amministrazione.

Clima e Qualità dell'Aria

Il clima del comprensorio è tipicamente mediterraneo (da semiarido a caldo arido secondo l'annata), caratterizzato da temperature piuttosto elevate in estate e miti in inverno. Per la sua posizione in piena area mediterranea, la temperatura e la piovosità sono sensibilmente condizionate dallo spirare frequente dei venti. Essendo la zona priva di rilievi significativi, subisce alternativamente l'influenza di masse d'aria provenienti dall'Atlantico attraverso la Penisola Iberica e di correnti Tropicali di origine Africana. Nel periodo autunno-inverno arrivano sulle coste, richiamate dalle basse pressioni sul mediterraneo, masse d'aria temperato-umide di origine Atlantica, che causano fenomeni piovosi di durata e di intensità variabile. Le temperature minime assolute, assai raramente scendono sotto lo zero ed i valori che si avvicinano allo zero si registrano solo eccezionalmente in Gennaio e Febbraio, più raramente in Dicembre e Marzo. La piovosità media annua è di 576 mm distribuita in 68 giorni piovosi. Essa è fra le più basse dell'isola e non è infrequente il caso in cui in un solo giorno cada la decima parte della pioggia totale annua.

Aspetti geologici e Geotecnici

Dal punto di vista geomorfologico l'area costituisce parte integrante di un'ampia spianata attribuibile a superficie di terrazzi marini di età tirreniana, priva di dissesti superficiali in atto o quiescenti. Le pendenze topografiche si mantengono entro limiti tollerabili e le variazioni di quota si sviluppano con sufficiente gradualità. Dal punto di vista geologico affiorano i depositi terrazzati tirreniani. Si tratta di una arenaria calcarea di colore biancastro, variamente cementata a cemento calcareo. Localmente la calcarenite si presenta ora grossolana, friabile, ben cementata, ora, invece, a grana sempre grossolana ma con grado di cementazione debole. In basso, alla profondità di 10 metri circa, passa alla calcarenite di ambiente circalitorale, meglio nota nella letteratura geologica col nome di Calcarenite di Marsala (Pleistocene inferiore). Sotto l'aspetto idrogeologico il complesso calcarenitico presenta una discreta permeabilità primaria e subordinatamente secondaria ($k=10^{-1}-10^{-3}$ cm/sec) che le consente di avere al suo interno una discreta circolazione idrica alimentata dalle acque piovane. L'acqua piovana, trattandosi di terreni con grado di permeabilità medio una volta caduta su queste rocce, tende a defluire liberamente attraverso gli innumerevoli pori e micropori dando luogo ad una falda a pelo libero, la cui superficie piezometrica si rinviene a m 7 circa dal piano di campagna.

Sotto l'aspetto della pericolosità sismica non sono ipotizzabili amplificazioni da faglia né tanto meno di doppia risonanza. In particolare l'area in esame ricadendo in area pianeggiante o debolmente inclinata, non interessata da movimenti franosi, non rientra in nessuno degli scenari di



pericolosità di cui all'Allegato E.1 ed E.2 della circolare 2222/95, in accordo con quanto riportato negli Indirizzi e criteri di Microzonazione Sismica. In ultima analisi per quanto riguarda l'aspetto geologico-tecnico i terreni calcarenitici sono dei discreti terreni di fondazione e come tali dei terreni dotati di altrettanto discrete caratteristiche portanti.

La vegetazione

L'area in oggetto si presenta incolta con bassa presenza di vegetazione, a meno di piccoli arbusti ed erbacce spontanee; è oggetto di interventi per l'urbanizzazione del contesto che hanno portato all'abbandono dei terreni con conseguente processo di "desertificazione" del suolo.

Lo stato attuale dei luoghi si presenta fortemente modificato dall'attività antropica a causa dell'urbanizzazione dell'area e non manifesta peculiari caratteristiche paesaggistiche e/o elementi di sensibilità.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA VARIANTE URBANISTICA


La zona interessata dalla presente variante urbanistica è un'area localizzata in Mazara del Vallo in Via Abetone. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo è stato approvato con Decreto del Dirigente n°177 del 14/02/2003 dalla Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 28 marzo 2003 - prevede la destinazione: zona F3, Viabilità di progetto e zona omogenea C2, e ricadeva altresì all'interno del Piano Particolareggiato di via Mario Fani, decaduto. L'area oggetto della variante urbanistica è collocata in Mazara del Vallo confinante a Nord con via San Pellegrino, a Sud con la via Abetone, a Est e a Ovest con altre proprietà ed è identificata catastalmente sul territorio del Comune di Mazara del Vallo:

Foglio di mappa 173, particella n. 471 (mq. 7.009,41) di cui:

- Zona F3 (mq 1.520,99),
- Viabilità di progetto (mq 2.118,61);
- Zona omogenea C2 (mq 3.369,81).

Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, relative alla suddetta area prevedono la destinazione urbanistica a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e di cui si riproducono i relativi parametri urbanistici:

"Norme tecniche di attuazione - ART.55 - Zone F3 - Sono le aree destinate a ville, giardini pubblici e a verde di quartiere, quest'ultime previste, tra le opere di urbanizzazione primaria, nei piani di lottizzazione o nei piani particolareggiati. Tali aree saranno progettate con progetti di carattere unitario, che dovranno indicare, tra l'altro, gli alberi d'alto fusto, i cespugli e i fiori, i muretti le aiuole, i gradoni, i vialetti il trattamento del loro manto e quanto altro occorre alla definizione delle varie parti. Sono consentiti spazi per il gioco dei bambini con le relative



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

attrezzature. Sono, altresì, ammessi gazebo, servizi igienici, piccoli capanni per il ricovero delle attrezzature da giardinaggio e chioschetti per leccornie, gelati e mescite di bevande, le cui superfici di occupazione non possono complessivamente eccedere il 2% area oggetto di trasformazione. Nelle aree di nuovo impianto devono essere previsti parcheggi pubblici nella quantità di mq. 2.50 ogni mq. 100 di superficie oggetto di impianto a verde. Le aree potranno altresì contenere fontane, statue e sculture. Non sono consentite costruzioni di alcun tipo con destinazione diversa da quella più sopra elencata. I giardini esistenti (villa Jolanda e Villa Garibaldi) dovranno essere restaurati e integrati nel loro impianto botanico.”

ART.40 – Zone C2

Si tratta di ampie zone ubicate nelle parti terminali del tessuto urbano, adiacenti a zone B1 e B2. Sono aree il cui completamento è opportuno onde minimizzare i costi d’insediamento.

Valgono le norme, delle zone C1, ma con le seguenti prescrizioni:

D f - Densità fondiaria = 3,00 mc/mq.

- Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

- parcheggi = 2,50 mq per ogni 80 mc di volume residenziale

- verde attrezzato = 4,50mq per ogni 80 mc di volume residenziale

S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria = 11 mq per ogni 80 mc di volume residenziale da monetizzare

H - Altezza massima = 14,00 ml.

Np - n° piani utili = 4

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle delle zone B1. Non sono ammessi corpi accessori. Nelle aree che ricadono entro le fasce di rispetto delle zone vincolate ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/96 valgono gli stessi parametri a meno della densità fondiaria (Df) che è di 0,30 mc/mq”.

Descrizione della Variante:

Riguardo alla destinazione urbanistica da attribuire al lotto di terreno di che trattasi si propone quanto di seguito illustrato:

Foglio di mappa 173

Part.	Previsione PRG			Variante PRG		
	Zona omogenea		Superficie	Zona omogenea		superficie
471	Viabilità progetto	Mq	2.118,61	Viabilità progetto	Mq	2.118,61
“	Zona C2	Mq	3.369,81	Zona C2	Mq	4.890,80
“	Zona F3	Mq	1.520,99	----	--	----
	Totale	Mq	7.009,41		Mq	7.009,41

Per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione dell'area oggetto della variante, non si prevedono norme nuove e/o particolari, per cui si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, che si intendono integralmente confermate.

Verifica degli standard minimi

La verifica degli standards minimi delle attrezzature urbanistiche nell'ambito "11 - Aree tra le vie Bessarione, sopraelevata e ferrovia", ai sensi del D.M. 1444/68, è la seguente:

per la zona omogenea C2 (in variante) si prevede un numero di 60 abitanti che sommati al numero di abitanti da previsione del P.R.G. 8.500, diventano 8.560 totali:

ZONA OMOGENEA	ABITANTI	mq/ab
Zona F	8.560	x 9,00 = mq. 77.040,00 < mq. 187.009,50

Pertanto, con l'inserimento della variante urbanistica, la superficie destinata ad attrezzature nell'ambito denominato "11 - Aree tra le vie Bessarione, sopraelevata e ferrovia" del P.R.G., rimane superiore alla superficie minima derivante dall'applicazione degli standards di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68, cioè: Zone F mq 187.009,50 > mq 77.040,00.

Reti Tecnologiche

Nell'area in esame sono attualmente presenti gli impianti a rete (rete di smaltimento acque bianche e nere, rete elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione acqua potabile, ecc.) e dunque - logisticamente - non si rilevano problemi per futuri nuovi allacciamenti o estensioni delle reti esistenti.

Vincoli territoriali

L'area non interessa aree appartenenti a siti "Natura 2000" (SIC e ZPS) né aree appartenenti a Riserve Naturali;

- Non interessa aree vincolate nel Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.A. n° 6683 del 29/12/16 ambiti 2-3 provincia di Trapani, pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo dal 20/02/17 al 21/05/17;
- Non interessa aree a Rischio idraulico e/o geomorfologico individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico.

Sussiste l'obbligo del parere del competente Ufficio del Genio Civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.



3) ESAMI DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI S.C.M.A

- Nota del Comune di Mazara del Vallo del 29/10/2015 prot. 66364 (Autorità Procedente), con invio del R.P.A. per la verifica di assoggettabilità al procedimento V.A.S. che integra la precedente del 14/09/15 prot. 75446;

- In data 26/11/2015 prot. 26251 l'Autorità Competente Unità di Staff 4 Procedure V.A.S. per pianificazione territoriale e strumenti urbanistici ha dato avvio alle consultazioni;

- In data 14/12/2015 prot. 73688 il Dipartimento della Protezione Civile Servizio S14 Trapani ha inviato nota assunta al prot. D.R.U. il 14/12/15 prot. 27421 che recita: <<si esprime parere favorevole di non assoggettabilità a V.A.S.>>;

- In data 22/12/2015 prot. 121290 l'Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità Ufficio del genio Civile U.O. n° 5 di Trapani ha espresso parere che così recita: <<nulla da evidenziare e/o prescrivere>>;

- In data 23/12/15 prot.47891 il libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani ha inviato nota che recita:

<<L'area oggetto dell'intervento non è interessata da interventi previsti nel suddetto Progetto di Massima del PTP;

L'area non interessa direttamente la viabilità provinciale;

L'area non interessa aree appartenenti a Siti "Natura 2000" (SIC e ZPS) né aree appartenenti a Riserve Naturali;

L'area non interessa aree vincolate nel Piano Paesaggistico Regionale;

L'area non interessa aree a Rischio Idraulico e/o Geomorfologico individuate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico;

L'intervento non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e non comporta la presenza di alcuna criticità in relazione ai vari effetti che l'attività prevista potrebbe avere sui comparti ambientali, tenuto conto delle misure di mitigazione da adottare; per quanto di competenza di questo Ente si esprime parere di non assoggettabilità alla procedura VAS>>;

- In data 25/3/16 prot. 20179 il Comune di Mazara del Vallo ha inviato quietanza del pagamento acquisita al prot. D.R.U. il 1/4/16 prot. 7198;

Tenuto conto altresì, che per i S.C.M.A che non hanno espresso e trasmesso alcun parere o contributo all'Autorità Competente ed all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare ai S.C.M.A. ex art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), questa commissione deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza.

4) CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Sotto l'aspetto ambientale l'area si presta all'insediamento di quanto previsto, in considerazione del regime vincolistico che la interessa, caratterizzato esclusivamente dalla presenza del vincolo sismico, esteso sull'intero territorio comunale.

Nell'ottica dello sviluppo sostenibile del territorio l'area, allo stato attuale, è caratterizzata da un'ottima accessibilità essendo servita dalla via Mario Fani, ben raccordata alla SS. 115 e allo svincolo autostradale. Tali circostanze consentono di ridurre gli interventi per le infrastrutture viarie solo ed esclusivamente a quelli relativi alla viabilità interna del lotto.

Da un'analisi approfondita delle norme tecniche di attuazione si evince che la variante non avrà l'effetto di appesantire la zona sotto l'aspetto del carico urbanistico.

Gli edifici che eventualmente sorgeranno nell'area, dovranno rispettare i limiti e le caratteristiche imposti dalle vigenti normative (e regolamenti locali) e considerata la destinazione, non saranno tali da generare impatti rilevanti.

Le analisi pianificatorie condotte, per studiare e verificare i possibili impatti derivanti dall'attuazione della proposta progettuale hanno permesso di verificare la **non sussistenza** di alcun impatto dannoso sull'ambiente e sul paesaggio circostante.

5) CONCLUSIONE

Premesso che:

- le aree oggetto della "proposta di riqualificazione" non risultano interessate da nessun dissesto;
- la proposta di riqualificazione comporta aumento contenuto del carico urbanistico;
- le nuove previsioni consentono di escludere particolari problematiche legate alla popolazione residente nelle aree limitrofe;
- non si rilevano effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale;
- non si rilevano potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale.

Tutto ciò premesso, Valutata la documentazione fornita **dall'Autorità Procedente** Comune di Mazara (TP) e i pareri espressi dai **Soggetti Competenti in Materia Ambientale**, questa commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale esprime **parere** che il progetto "Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo in via Abetone, foglio di mappa 173 particella n. 471 da zona destinata in parte a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), in parte a Viabilità di progetto e in parte a zona omogenea C2 nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a zona omogenea C2 e a Viabilità di progetto, Sentenza T.A.R. n. 1392/12 - ditta proprietaria: Sansone Antonina", **sia da escludere alla procedura di**



valutazione ambientale strategica di cui agli art. da 13 a 18 del D.L.g.s. 152/06 e s.m.i. fatte salve le seguenti prescrizioni nel caso in cui il terreno venga utilizzato a fini edificatori residenziali:

- limitare gli scavi di sbancamento;
- riutilizzare i materiali provenienti dagli scavi nell'ambito dei lavori e ove non sia possibile inviarli presso impianti di recupero/trattamento autorizzati o smaltiti in discariche autorizzate;
- limitare le superfici impermeabilizzate.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto Codesta Autorità Procedente è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto in argomento.

L'Autorità Procedente dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione contenute nel Rapporto Preliminare.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Firme